

③ B15



Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE S3-08-03
Servizio Geologico e Coordinamento
Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0661237 07/10/2014 11.07
Mitt.: 530803 UOD Servizio geologico e coord.
Ass.: 530813 UOD Genio civile di Salerno; p.
Classifica: 53.8 J. Fascicolo: 4 del 2014



GIUNTA REGIONALE
SETT. S3-08-03
7102110 L-
- 8 OTT. 2014
Roump (F.B.)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

53 - 08 - 13
Genio Civile di Salerno
presidio Protezione Civile
pec: dg08.uod13@pec.regione.campania.it

60 - 01 - 00
Avvocatura Regionale
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
80133 NAPOLI
pec: agc04.sett01@pec.regione.campania.it

Oggetto: Prat. n. 3323/07. Avv.ra. Invio sentenza n. 50/13 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa ai ricorrenti Della Porta Carmine + altri. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota di pari oggetto, trasmessa dall'Avvocatura Regionale con prot. n. 596473 del 10.09.14, affinché codesto Genio Civile, avendone competenza, predisponga gli atti ad essa consequenziali.

Il Funzionario di P.O.
Arch. Giovanni Biascioli

Il Dirigente
Dott. Geol. Giuseppe Travia



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0596473 10/09/2014 10,29

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 530003 UOD Servizio geologico e coord...

Classifica : 1.1



CC 3321/07-3322/07-3323/07-3326/07

N. Pratica:

Oggetto:


Trasmissione sentenze nn 47/13-51/13-50/13-49/13-3112/14 rese dal Trap nei confronti di Del Regno F. + altri-Cuofano G. + altri- Della Porta C. + altri-Landucci L. + altri- Califano A. + altri.

D.G.53-08-03

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO GEOLOGICO E COORDINA-
MENTO SISTEMI INTEGRATI DIFESA
SUOLO, BONIFICA, IRRIGAZIONI

VIA A. DE GASPERI, 28

80133 - NAPOLI-

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
16 SET. 2014
A: <i>Broccoli</i>
FIRMA 

Si trasmette copia delle sentenze in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all' esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL Dirigente del Settore

Avv. Fabrizio Nicosforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

S. 50/13

9351 3323 03

STUDIO LEGALE D'AURIA
V. ANTONIO D'AURIA
Procuratore in Cassazione
AVV. FABIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione
AVV. VALERIA D'AURIA
Via Luigi Sturzo, 18 - 84018 Scafati (SA)
Tel. (081) 8631242 - 19100088 - Fax 08119725973

R.G. 143/2007
Cron 217

Rep. 214

Rel. Cornolia

Ogg. Risorse im. dani

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

7 LUG 2014

UFFICIO SMISTAMENTO REGIONALE
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via Policarpo

- dr. Maurizio Gallo
- dr. Ugo Candia
- dr. ing. Luigi Vinci
- Presidente -
- Giudice delegato - est. -
- Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 143/2007 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

DELLA PORTA Carmine (nato a Nocera Inferiore il 2 gennaio 1927 - c.f. DLL CMN 27A02 F912 B);

REGA Vincenza (nata a M. San Severino il 21 settembre 1947 - c.f. RGE VCN 47P61 F138 K);

FLAUTO Aniello (nato a Nocera Inferiore il 25 maggio 1972 - c.f. FLT NLL 72E25 F912 L);

FAIELLA Annunziata (nata a Nocera Inferiore il 27 settembre 1936 - c.f. FLL NNZ 36P67 F912 B);

AVAGLIANO Alfonsina (nata a Cava de' Tirreni il 6 agosto 1938 - c.f. VGL LNS 38M46 C361 G);

FAIELLA Domenico (nato a Nocera Inferiore il 23 settembre 1964 - c.f. FLL DNC 64P23 F912 M);

RUGGIERO Concetta (nata a Nocera Superiore il 20 gennaio 1922 - c.f. RGG CCT 22A60 F913 A);

CALIENDO Antonio (nato a Nocera Inferiore il 14 marzo 1959 - c.f. CLN NTN 59C14 F912 P);

BATTIPAGLIA Francesco (nato a Nocera Inferiore il 15 maggio 1929 - c.f. BTT FNC 29E15 F912 Z);

Ugo Candia

22 Eln
1st ATIRUBORON
4th J' AURIA
COURT J' AURIA
ALLIATA
18-6-2015

SPINA Carmela (nata a Nocera Inferiore il 12 febbraio 1932 -
c.f. SPN CML 32B52 F912 Z);

LANDUCCI Antonio (nato a Nocera Inferiore il 19 giugno 1935
- c.f. LND NTN 35H19 F912 R);

BUONOCORE Giuseppe (nato a Nocera Inferiore il 19 marzo
1957 - c.f. BNC GPP 57C19 F912 R),

tutti rapp.^{ti} e difesi dagli avv.^{ti} Antonio, Fabio e Valeria D'Auria,
giusta procura a margine dell'atto introduttivo, elett.^{te} domiciliati in
Napoli alla P.^{zza} Garibaldi n. 80 presso lo studio dell'avv.^{to} Alessandro
Basile

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.^{te} p.t. con
sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81

RESISTENTE-CONTUMACE

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 12 settembre 2007 e poi rinotificato ex
art. 176 R.D. 1775/33 l'11 marzo 2008, gli istanti in epigrafe indicati
hanno citato in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare,
previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità in relazione
all'evento dedotto, al pagamento della somma da determinarsi in corso
di causa a titolo risarcitorio per i danni loro subiti dall'esondazione dei
torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano" avvenuta in data 11 ottobre
2002.

La Regione Campania non si è costituita.

Così radicatosi il contraddittorio, esaminati i testi ed espletata c.t.u.,
gli attori hanno precisato le conclusioni; quindi, la causa è stata rinviata
all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta
in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono di essere proprietari e/o coltivatori dei
sottoindicati fondi, destinati alla produzione di ortaggi e fiori, secondo il
dettaglio che segue:



Handwritten signature


Handwritten signature

ATTORE	TITOLO DISPONIBILITÀ FONDI	IDENTIFICAZIONE CATASTALE TERRENI
Della Porta Carmine	Proprietà	Foglio 11, p.lla 540
Rega Vincenza	Proprietà	Folio 11, p.lla 154
Flauto Aniello	Proprietà	Folio 11, p.lle 633, 634, 635
Faiella Annunziata	Proprietà	Folio 11, p.lla 632
Avagliano Alfonsina	Comproprietà	Folio 11, p.lla 510, 515
Faiella Domenico	Affitto	Folio 11, p.lle 592, 277
Ruggiero Concetta	Comproprietà	Folio 11, p.lla 163/b , 163/d, 552
Caliendo Antonio	Comproprietà	Folio 11, p.lla 163/b, 163/d, 552
Battipaglia Francesco	Proprietà	Folio 11, p.lla 324, 900
Spina Carmela	Affitto	Folio 11, p.lle 30, 32, 34 parte della p.lla 33 e 64
Landucci Antonio	Proprietà	Folio 11, p.lla 29, 740
Buonocore Giuseppe	Affitto Proprietà	Folio 11, parte p.lla 64, folio 11, p.lla 165 e 186

I ricorrenti lamentano che la mattina dell'11 ottobre 2002, a seguito della rottura dei fatiscenti argini e dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", entrambi diramazioni del torrente Solofrana, detti terreni vennero invasi e sommersi da acqua e detriti vari che provocarono la distruzione e l'inutilizzabilità di tutte le colture in atto, nonché delle serre, dei pozzi e dei manufatti ivi esistenti, oltre che dei beni ivi allocati.

Ha aggiunto la difesa attorea che il ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica dei terreni durò parecchie settimane.

Gli istanti hanno, infine, evidenziato che il torrente Solofrana e le predette diramazioni si presentavano, all'epoca, in pessime condizioni manutentive, con argini fatiscenti ed alvei pieni di erbe infestanti, rifiuti e detriti di ogni genere, considerando responsabile dell'evento dannoso

la Regione Campania in quanto inadempiente rispetto agli obblighi manutentivi e di custodia sulla medesima incombenti.

3. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Regione Campania non costituitasi in giudizio all'esito della notifica e rinotifica dell'atto di citazione rispettivamente eseguite in data 12 settembre 2007 e 11 marzo 2008.

4. La domanda va accolta solo nei limiti che seguono.


L'esondazione del torrente Solofrana dell'11 ottobre 2002 è circostanza già riconosciuta dal Tribunale adito (cfr. sentenza n. 59/11 allegata dalla difesa attorea), nonché verificata dai Vigili Urbani nell'imminenza del fatto (cfr. scheda di intervento n.8018/01 dell'11 ottobre 2002 allegata alla relazione di c.t.u.) ed è stata riferita dai testi esaminati nel presente giudizio.

Si è trattato, per la verità, della riedizione di un evento noto perché più volte ripetutosi negli anni, come emerge dai medesimi contenuti della pronuncia citata del Tribunale adito, che ha preso in considerazione varie esondazioni, tra le quali proprio quella in oggetto dell'11 ottobre 2002.

Per quanto più direttamente interessa il giudizio in esame, l'inchiesta orale (cfr. dichiarazioni dei testi Mario ed Alfredo Califano, sentiti all'udienza del 13 maggio 2010 e dell'arch. Francesco Santonicola, esaminato all'udienza del 18 novembre 2010), ai cui contenuti si rinvia, ha dato conto del corrispondente (rispetto alla citata esondazione) allagamento dei fondi attorei, "coltivati ad ortaggi vari", con permanenza dell'acqua stagnante per vari giorni e deposito di detriti, melma e rifiuti (cfr., in particolare, dichiarazione Mario Califano).

Più nel dettaglio, poi, il teste arch. Francesco Santonicola, che ha redatto la relazione tecnica di parte depositata all'udienza del 21 gennaio 2010, ha riferito di essersi recato nei luoghi di causa il giorno successivo al dedotto evento, di aver verificato che tutti i terreni erano allagati, nonché di aver riscontrato le colture praticate sul posto e che gli interi raccolti erano andati perduti.

Nel delineato contesto vanno, dunque, ritenuti comprovati i fatti costitutivi dell'illecito, rappresentati dall'allagamento dei fondi in


noce

rapporto causale con la menzionata esondazione e dal danno subito alle coltivazioni.

4. Quanto alla determinazione del pregiudizio patito, si osserva che il puntuale e minuzioso esame svolto dal c.t.u., le cui conclusioni sono state recepite dalla medesima difesa degli attori, consente di procedere ad una stima probabilistica e ragionevole delle conseguenze patrimoniali negative effettivamente subite dai ricorrenti, setacciando le loro singole posizioni.

Tutto ciò, seguendo il tracciato segnalato dal c.t.u. e prendendo in considerazione il supporto documentale prodotto, avendo cura di precisare, al riguardo, che l'allegazione circa l'idoneo titolo di disponibilità dei beni danneggiati è, in mancanza di contestazioni, ragione sufficiente per dar seguito alla richiesta risarcitoria (cfr. sul principio Cass. 12832/09; Cass. 23670/08), mentre per i beni in proprietà la pretesa va adeguata ai limiti della quota posseduta (cfr. Cass. 186/87).

Il medesimo metodo, invece, non è praticabile per i danni a fabbricati e beni mobili in ordine ai quali, prima ancora di una compiuta dimostrazione degli stessi pure carente, è mancata una specifica allegazione dei medesimi, nulla essendo stato precisato sulla corretta identificazione dei beni danneggiati, sulle loro dimensioni e natura, sul loro stato pregresso stato manutentivo, sul concreto pregiudizio ad essi arrecato dall'allagamento, sulle modalità del loro ripristino e sul relativo costo sopportato.

Consegue a tale *deficit* assertivo e probatorio, verificato anche dal c.t.u., che il riferimento dall'ausiliare operato ad un costo fisso di € 250,00 per la pulizia dei locali e di € 600,00 per il ripristino degli intonaci e per i lavori di tinteggiatura, ricavato dal prezzario dei lavori edili pubblicato sul B.U.R.C. per gli anni 2001/2002, si rivela operazione solo teorica, o meglio, espressiva di un metodo generico di determinazione del danno nella specie non utilizzabile nemmeno ai fini di una liquidazione equitativa, mancando ogni aggancio ai necessari elementi fattuali che pur devono disciplinare la relativa attività di quantificazione del danno.




Per i costi, invece, di asportazione del materiale fangoso e di ripristino del buon stato agronomico dei suoli, va preso atto che gli attori non hanno offerto alcun giustificativo di spesa.

L'allagamento in questione ha certamente prodotto tale tipo di danno, ma, in assenza della suddetta prova, pare più che probabile ritenere che i suddetti lavori siano stati eseguiti - come suol dirsi - in economia ovvero utilizzando il contributo lavorativo dei ricorrenti, coltivatori dei fondi in questione, e della propria organizzazione aziendale, semmai usufruendo del lavoro precario di qualche operaio chiamato a collaborare per l'emergenza in commento.

In tale direzione, al richiamo, operato dal c.t.u., al prezzario dei lavori pubblici o delle opere di miglioramento fondiario si rivela parametro solo orientativo, che il Collegio stima di poter utilizzare, secondo una valutazione equitativa, decurtando del 50% i valori indicati dal c.t.u. riconoscendo in tale riduzione il verosimile risparmio di spesa rispetto al prezzario ufficiale di cui gli attori hanno beneficiato, evitando il ricorso ad interventi esterni ad opera di soggetti professionali.

5. Alla stregua di tali premesse, può, dunque determinarsi il danno in relazione alla posizione dei singoli attori nel modo che segue:

Attori - totale liquidato	danni alle coltivazioni	asporto e disinfestazione (50% del valore stimato dal c.t.u.)
Della Porta Carmine : € 1.265,66	€ 616,00	€ 649,66
Rega Vincenza: € 1.182,42	€ 577,92	€ 604,50
Flauto Aniello: € 1.049,35	€ 510,72	€ 538,63
Faiella Annunziata: € 314,12	€ 152,88	€ 161,24
Avagliano Alfonsina: € 1.595,97	€ 862,44	€ 733,53
Faiella Domenico : € 2.099,74	€ 994,13	€ 1.105,61
Ruggiero Concetta e Caliendo Antonio : € 974,28	€ 228,00	€ 746,28



Battipaglia Francesco: € 943,49	€ 459,20	€ 484,29
Spina Carmela: € 12.327,32	€ 3.658,45	€ 8.668,87
Landucci Antonio: € 7.837,63	€ 3.606,57	€ 4.231,06
Buonocore Giuseppe: € 6.979,83 per terreni coltivati € 2.167,85 per i terreni in proprietà Totale € 9.147,68	€ 3.028,71 € 928,18	€ 3.951,12 € 1.239,67

Su detti importi va, ovviamente, calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (11 ottobre 2002) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico.

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Nulla, invece, compete per i danni morali, solo invocati senza nessuna allegazione al riguardo, dovendo evidenziarsi che la non necessità di una specifica prova sul punto non esime, di certo, da una corrispondente, puntuale, attività assertiva.

6. Al pagamento delle sopramenzionate somme va condannata la Regione Campania.

Come è noto, la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea ed in tale prospettiva va ritenuto che correttamente l'ente territoriale, al quale è stata imputata la insufficiente manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua, è stato convocato in giudizio.

Ed invero, deve ribadirsi, al riguardo (cfr. ancora sentenza Tribunale adito n.59/11), l'esclusiva legittimazione passiva della Regione

no conio

Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del torrente *Solofrona* e sue diramazioni, dovendo esso considerarsi corso d'acqua naturale di natura demaniale, la cui tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra essa e gli enti locali minori.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12) e della difesa di più persone aventi la medesima e ripetitiva posizione processuale.

Vanno poste carico definitivo della Regione Campania anche le già liquidate spese di c.t.u. con rimborso a favore dei difensori anticipatori.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 12 settembre 2007 e rinotificato l'11 marzo 2008, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di:
 - a) Della Porta Carmine della somma di € 1.265,66
 - b) Rega Vincenza della somma di € 1.182,42
 - c) Flauto Aniello della somma di € 1.049,35
 - d) Faiella Annunziata della somma di € 314,12
 - e) Avagliano Alfonsina della somma di € 1.595,97
 - f) Faiella Domenico della somma di € 2.099,74
 - g) Ruggiero Concetta e Caliendo Antonio della somma di € 974,28
 - h) Battipaglia Francesco della somma di € 943,49
 - i) Spina Carmela della somma di € 12.327,32
 - l) Landucci Antonio della somma di € 7.837,63




m) Buonocore Giuseppe della somma di € 9.147,68

il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, pagandole agli avv.^{ti} Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, che liquida in € 3.137,43 per spese (€ 2.327,43 per rimborso anticipo c.t.u.) ed € 5.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;

Così deciso a Napoli in data 4 marzo 2013.

Il giudice delegato- est.


(dr. Ugo Candia)

Il Presidente



(dr. Maurizio Gallo)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria FRASCA


CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 29/4/2013

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria FRASCA


CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

D'AURIA
procuratore di RUGGIERO CONCETTA

Napoli, li 24 GIU. 2014

F.B.

La presente copia composta di n. 9 fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 24 GIU. 2014
Napoli, 24 GIU. 2014



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Don.ssa Amelia Serinelli

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014

Io sottoscritto Uff. Giud. dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli, ad istanza degli avv.ti. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria ho notificato copia della su estesa sentenza in forma esecutiva a tutti gli effetti di legge a:

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli in via Santa Lucia n. 81

